CAMERA DEI DEPUTATI N. **3074**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SOUMAHORO

Disposizioni concernenti l'introduzione di tariffe agevolate per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale in favore dei lavoratori agricoli

Presentata il 4 agosto 2026

Onorevoli Colleghe e Colleghi ! – La presente proposta di legge è volta a garantire ai lavoratori agricoli un effettivo diritto alla mobilità, riconoscendo che l'accesso a servizi di trasporto pubblico efficienti, sicuri e sostenibili costituisce una condizione essenziale per l'esercizio del diritto al lavoro, tutelato dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.

L'iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di prevenzione e contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura, in coerenza con quanto previsto dalla legge 29 ottobre 2016, n. 199, e con le attività del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tra le priorità individuate dal Tavolo figura la promozione di servizi di mobilità adeguati alle esigenze dei lavoratori agricoli, quale strumento fondamentale per prevenire il ricorso ai sistemi di trasporto illegali gestiti dai cosiddetti caporali e favorire condizioni di lavoro dignitose, sicure e rispettose della legalità.

In molte aree rurali del Paese, infatti, la carenza di collegamenti pubblici e gli elevati costi degli spostamenti rappresentano un fattore di vulnerabilità che può favorire il ricorso ai servizi di trasporto organizzati nell'ambito dei contesti di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo. Garantire un accesso agevolato al trasporto pubblico significa, pertanto, rafforzare la libertà di movimento dei lavoratori, ridurre la loro dipendenza dalle reti illegali e contribuire concretamente all'attuazione delle politiche di prevenzione e di contrasto del caporalato, nonché al miglioramento delle condizioni socio-lavorative dei braccianti agricoli.

La proposta persegue, inoltre, obiettivi di coesione territoriale, inclusione sociale e sostenibilità ambientale, incentivando l'utilizzo del trasporto pubblico e valorizzando il lavoro agricolo quale settore strategico per l'economia nazionale.

A tal fine, essa introduce in favore dei lavoratori agricoli un sistema di tariffe agevolate per l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e istituisce un apposito Fondo nazionale destinato a sostenerne l'attuazione, favorendo altresì la conclusione di accordi e convenzioni tra regioni, enti competenti e aziende esercenti il trasporto pubblico per l'organizzazione di servizi concepiti per i territori a vocazione agricola.

La misura proposta si configura, pertanto, come un intervento di carattere sociale, economico e di legalità, volto a migliorare le condizioni di accesso al lavoro, a sostenere il comparto agricolo e a rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto dello sfruttamento lavorativo e del caporalato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 4 e 35 della Costituzione e nel quadro degli obiettivi di coesione territoriale, sostenibilità ambientale, valorizzazione del lavoro agricolo e contrasto al caporalato, la presente legge promuove la mobilità dei lavoratori impiegati nel comparto agricolo.

2. A tal fine, assicura ai lavoratori agricoli dipendenti e autonomi l'accesso ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale a condizioni tariffarie agevolate.

Art. 2.

(Beneficiari delle agevolazioni)

1. Le tariffe agevolate di cui all'articolo 1 sono riconosciute:

a) ai lavoratori agricoli subordinati, a tempo determinato e indeterminato, assunti nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria;

b) ai lavoratori agricoli autonomi iscritti alla Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 5.

Art. 3.

(Tipologia delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge consistono:

a) nella riduzione pari ad almeno il 40 per cento del costo degli abbonamenti mensili e annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;

b) nella previsione, da parte delle regioni, di tariffe e di specifiche misure volte a favorire il trasporto dei lavoratori agricoli tra i luoghi di dimora, i luoghi di lavoro e i principali centri abitati, anche mediante accordi e convenzioni con le aziende esercenti il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori.

Art. 4.

(Istituzione del Fondo per la mobilità dei lavoratori agricoli)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la mobilità dei lavoratori agricoli, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse del Fondo sono destinate a ristorare gli operatori del trasporto pubblico per i minori ricavi derivanti dall'applicazione delle tariffe agevolate di cui all'articolo 3.

Art. 5.

(Decreto attuativo)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 e le modalità di monitoraggio degli interventi previsti dagli articoli medesimi.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



19PDL0211370